



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

PROVINCIA di TORINO

C.A.P. 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

P. IVA 02274760012 Codice Fiscale 83000090015



REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

(approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 02.02.2015)

ART. 1 ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI

Il comune di Borgaro Torinese, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT), presso il Settore Servizi alla Persona – Demografici.

ART. 2 DEFINIZIONE

Con l'espressione di Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT), detto anche Testamento Biologico o di vita, si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che ne determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che la redige nomina uno o più Fiduciari che divengono, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il/i soggetto/i chiamato/i a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

ART. 3 ISCRIZIONE

1. IL Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Borgaro Torinese e ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante istanza con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno redatto una DAT. L'iscrizione è consentita previo appuntamento con il Responsabile del settore competente.
2. Le iscrizioni nel registro avvengono sulla base di un'istanza – dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in marca da bollo, alla quale il dichiarante può eventualmente allegare in busta chiusa la dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti di natura medica, nella quale il cittadino esprime la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesioni cerebrali irreversibili o invalidanti o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. Tale busta sarà essere conservata con idonee misure di sicurezza presso l'ufficio comunale competente.
La DAT può altresì essere depositata in busta chiusa anche o esclusivamente presso un notaio o uno o più Fiduciari. Tale eventualità dovrà essere dichiarata in sede di istanza di iscrizione nell'apposito registro.
3. Nella medesima istanza l'interessato di aver nominato uno o più Fiduciari, dei quali indica le generalità anagrafiche, con lo specifico compito di controllare, al verificarsi delle condizioni di cui trattasi, il rispetto delle volontà espresse dal dichiarante; l'interessato può inoltre autorizzare l'ufficio a comunicare a determinati soggetti (fiduciari, medici e tribunale) l'esistenza di dichiarazione anticipata di volontà relative a trattamenti sanitari.

L'ufficio comunale competente, a richiesta di tali soggetti, attesta l'iscrizione nel Registro della dichiarazione resa a suo tempo dall'interessato.

4. I fiduciari potranno ottenere la loro cancellazione dal Registro, previa dichiarazione controfirmata dal dichiarante.

ART. 4 MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO – INFORMAZIONE E MODULISTICA

1. Il venir meno della residenza anagrafica nel comune di Borgaro torinese non comporta la cancellazione dal Registro.
2. L'ufficio comunale preposto cura la tenuta del Registro, su supporto cartaceo e/o informatico, secondo modalità e criteri determinati dal responsabile del settore competente con apposite disposizioni operative.
3. L'istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) avrà un numero progressivo e verrà annotata sul registro. All'istanza – dichiarazione e all'eventuale busta allegata contenente la DAT vengono attribuite lo stesso numero annotato sul registro. Sul registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito (se presso un notaio e/o presso il Comune e altri Fiduciari e il nominativo del/i fiduciario/i).
4. Su richiesta del dichiarante le dichiarazioni possono essere revocate o modificate in ogni momento.
5. Il funzionario accettante la dichiarazione non conosce il contenuto della DAT, depositata e conservata come sopra in busta chiusa, in quanto trattasi di atto strettamente personale, e non risponde pertanto dei contenuti della dichiarazione stessa.
6. L'attivazione del registro e della relativa modulistica verrà divulgata per mezzo di pubblicazione sul sito del comune di Borgaro Torinese e con altri mezzi atti a rendere edotta la popolazione.

ART. 5 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione approvativa.